



COMUNE DI LISSONE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CONVIVENZA CIVILE

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile.

Lissone, 5 febbraio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluisa Vimercati

IL SINDACO
f.to Concettina Monguzzi

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e principi

1. È compito del Comune tutelare la tranquillità sociale e la qualità di vita dei cittadini Lissonesi. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico e secondo i principi contenuti nello Statuto, persegue tali finalità:

- promuovendo e tutelando la legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita e prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa della libera fruibilità degli spazi pubblici ed accessibilità delle infrastrutture;
- promuovendo il rispetto della qualità urbana, della cultura, del corretto uso dell'ambiente, del suolo pubblico, dei beni comuni;
- salvaguardando la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo, nonché prevenendo e contrastando i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- affermando più elevati livelli di coesione sociale e serena convivenza civile, promuovendo l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.

2. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine “Regolamento”, s'intende il presente “Regolamento di Polizia Urbana”.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana, incolumità pubblica e decoro;
- b) tutela del suolo;
- c) mestieri ed attività lavorative.

2. Il presente Regolamento si applica su tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità. È altresì applicabile per quelle violazioni che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, sono sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA, INCOLUMITÀ PUBBLICA E DECORO

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 – Sicurezza Urbana

1. Nell'ambito della promozione e della tutela della legalità, il Comune persegue il fine della sicurezza urbana, quel bene pubblico che afferisce alla convivenza civile e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Articolo 4 – Civile Convivenza

1. Il Comune tutela e promuove la civile convivenza, tutti quei comportamenti e situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.

Articolo 5 – Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Articolo 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. È vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Capo II - SICUREZZA URBANA

Articolo 7 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o di renderle vittime di molestie o disturbo, di stazionare o occupare le aree urbane e gli spazi pubblici, di porre in essere atti o attività che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione. La violazione del presente divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 8 - Misure a tutela della sicurezza urbana in particolari luoghi

1. In applicazione a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 9, della legge 48/2017 e s.m.i, nelle aree interne delle infrastrutture ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nelle aree urbane su cui insistono presidi sanitari, plessi scolastici, musei, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o religiosi, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, è vietato

stazionare o occupare spazi in modo da impedire l'accessibilità o la fruizione delle strutture o degli edifici presenti.

2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette strutture o edifici, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, della legge 48/2017 e s.m.i, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto

3. Le aree di cui ai commi precedenti vengono individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

4. Nelle medesime aree, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, è disposto anche nei confronti di chi commette le violazioni degli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15 bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 9 - Divieto di bivacco e accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- b) sdraiarsi o bivaccare sui monumenti, sui sagrati delle chiese e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti;
- c) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;
- d) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- e) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine o fondi con insistenza tale da causare molestie ai passanti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni sull'occupazione del suolo pubblico;
- f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di chiedere elemosina, ovvero offrire merci o servizi, quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo;
- g) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

Articolo 10 – Prostituzione su suolo pubblico.

1. Nell'ambito delle misure a favore della sicurezza urbana, in tutto il territorio comunale è vietato a chiunque:

- sostare sul suolo pubblico, in luoghi pubblici, ovvero aperti o in vista del pubblico, in atteggiamento che connoti l'attività di meretricio; in particolare è vietata l'attività di prostituzione su strada che offenda la pubblica decenza ovvero turbi il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui essi sono destinati;
- in luoghi pubblici, ovvero aperti o in vista del pubblico, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi con soggetti che esercitano palesemente l'attività di prostituzione nei luoghi di cui al punto precedente o che, per l'atteggiamento o per le modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;

Al contempo, a garanzia della sicurezza stradale, all'interno del territorio comunale è vietato effettuare la sosta, la fermata o l'arresto temporaneo del veicolo sulle strade, al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio.

2. La violazione del presente divieto comporta, per il conducente, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

Articolo 11 - Divieto di consumare bevande alcoliche

1. Nel territorio del Comune è vietato:

a) consumare in corrispondenza dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie, delle scuole dell'obbligo e dei parchi giochi per i bambini, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione fatto salvo il consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati;

b) abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.

2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00, la confisca e l'immediata distruzione delle bevande in possesso del trasgressore.

Articolo 12 - Vendita di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro.

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità e la quiete pubblica e/o l'igiene del suolo, in tutto il territorio del Comune per comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico il Sindaco, con propria ordinanza, per casi particolari e/o per aree circoscritte, può limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche e/o le bevande in contenitori di vetro.

2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

Articolo 13 - Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

1. Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i., in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.

2. È fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà esporsi anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00 e la confisca e l'immediata distruzione delle bevande alcoliche in possesso del minore di 18 anni. La violazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

4. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

Capo III – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' E DECORO

Articolo 14 - Misure a tutela della convivenza civile

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le

cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. Le violazioni ai precetti di cui al presente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

2. Il Comune, a seguito di reiterate violazioni rilevate ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio per un massimo di 30 giorni. Qualora il periodo di sospensione del titolo autorizzatorio superi i 60 giorni in un anno solare, e si accertano violazioni al comma 4, si dispone la revoca del titolo autorizzatorio.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o luoghi pubblici frequentati. La violazione del presente divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 15 - Disciplina degli orari

1. Al fine di armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale il Sindaco, con propria ordinanza, può determinare gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica, prevedendo anche fasce orarie differenziate.

2. Per esigenze d'interesse e sicurezza pubblica, anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, il Sindaco può, con propria ordinanza, ridurre gli orari delle singole attività.

3. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 il Comune, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni che possono riguardare:

- a) misure idonee a evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale che possano determinare disturbo alle persone e/o ad altre attività, ostacolo al passaggio dei pedoni, ostacolo all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare;
- b) la pubblicizzazione di offerte speciali sulla vendita e somministrazione di bevande alcol;
- c) la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
- d) la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti;
- e) la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- f) il monitoraggio dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti e assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

4. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni speciali, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 07.00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, dovranno tener conto di quanto sopra, salvo deroghe per manifestazioni di particolare rilievo cittadino.

5. Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

6. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00. La reiterazione della violazione entro i successivi due anni, comporta la sospensione dell'autorizzazione per 10 giorni.

7. A prescindere dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Assentibilità di pubblici esercizi

1. Fatte salve discipline specifiche di settore, per esercitare un'attività di Pubblico Esercizio o di spaccio di bevande alcoliche in circoli privati è necessario essere titolari dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente (morali/professionali, etc.), ed avere parere preventivo dell'idoneità dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare e pedonale. In particolare, rivestono importanza ai sensi di un'adeguata istruttoria:

- la criticità della zona a livello di sicurezza urbana;
- motivi di viabilità e sicurezza del transito veicolare e pedonale;
- presenza nelle immediate vicinanze di insediamenti sensibili (chiese, luoghi di culto, case di cura, scuole, etc.) e di idonei spazi a parcheggio;

2. A tal fine l'istante deve allegare alla Scia parere preventivo rilasciato dalla Polizia locale, relative alle situazioni sopra elencate;

3. Le valutazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte anche in occasione di cambi gestione o di qualunque evento che possa essere motivo di pregiudizio degli interessi specificati, anche ai fini della revoca della licenza rilasciata per motivi di pubblico interesse.

4. L'esercizio dell'attività di Pubblico Esercizio non può costituire disturbo al riposo delle persone, né pregiudizio agli interessi specificati nei commi precedenti. Tali condizioni costituiscono motivo di valutazione dell'abuso nella conduzione dell'attività, di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S.

Articolo 17 - Misure a tutela delle persone con ridotta mobilità

1. È fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, il corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

2. Tutti i locali adibiti ad attività commerciali od artigianali, gli esercizi pubblici o i locali dove si svolgono altre attività produttive o di servizi, dove è consentito un accesso all'utenza dalla pubblica via, debbono adottare soluzioni tecniche (ad es. pedane fisse o mobili) che garantiscano il diritto alle persone con ridotta mobilità di accedere ai suddetti locali, senza pregiudicare il libero transito dei pedoni sui marciapiedi (minimo 1,50 m.); laddove non siano adottabili le soluzioni sopra descritte, le parti in causa e gli uffici comunali competenti concorreranno a individuare adeguate alternative.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 450.

Articolo 18 - Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e, salvo che il fatto costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- b) deturpare, danneggiare, imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, le attrezzature, la pavimentazione e la segnaletica stradale, gli arredi o i veicoli pubblici e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità, o lasciato alla pubblica fede;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di infrastrutture pubbliche e reti tecnologiche, sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) salire o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;
- e) appoggiare o legare veicoli ovvero qualsiasi oggetto ai monumenti e relative barriere di protezione, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
- f) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.
- g) compiere in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, atti di pulizia personale fuori dei luoghi all'uopo destinati;
- h) in luoghi pubblici o aperti al pubblico sputare, orinare ovvero defecare fuori dai luoghi all'uopo destinati.
- i) Stendere panni sul suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via.
- j) Installare parabole per la ricezione del segnale televisivo sul suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via.

2. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico e il decoro, ed è pertanto vietato:

- a) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuto solido o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
- b) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio o raccapriccio alle persone, o che possano essere causa di pericoli o inconvenienti;
- c) vendere, offrire merci o servizi con grida, ovvero con altri comportamenti molesti;
- d) vendere, offrire merci o servizi davanti agli ingressi degli ospedali, salvo specifica autorizzazione;
- e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- f) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico;
- g) collocare o affiggere manifesti fuori degli spazi destinati dal Comune, collocare o affiggere, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati, su muri, lampioni, recinzioni, siepi, barriere di protezione di monumenti, su altri elementi di arredo urbano, manufatti pubblici o esposti al pubblico;

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla rimozione di quanto abusivamente collocato, ovvero di ordinarne la copertura in via d'urgenza.

Articolo 19 - Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica

1. Per la tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case, innanzi alle medesime, oltre che sui balconi o terrazzi, oggetti inutilizzati o inutilizzabili di qualsiasi natura, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o di forza maggiore, ovvero quando ciò sia reso necessario in attuazione delle disposizioni per la raccolta di rifiuti, a condizione che questi siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;
- c) compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di persone, animali, cose e in particolare veicoli;
- d) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- h) è vietato esporre all'aperto, per determinarne l'essiccamento o altra finalità, parti di animali putrescibili o deperibili di qualsiasi natura e provenienza.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00. Il Comune ha facoltà di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o delle condizioni di sicurezza, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 20 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. È fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

Articolo 21 - Accensione fuochi, esalazioni moleste e nocive, ed utilizzo di barbecue su aree pubbliche

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici, nonché in aree private, anche agricole, fatte salve specifiche autorizzazioni.

2. Nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito soltanto sugli spazi appositamente attrezzati, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

3. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In particolare è vietato a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste e nocive verso luoghi pubblici o privati.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

Articolo 22 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie di qualsiasi specie, sporcando il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente la pulizia.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

Articolo 23 - Sicurezza degli edifici

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e quanto disposto dagli specifici regolamenti comunali, è fatto obbligo di:

- a) mantenere ogni edificio e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti;
- b) mantenere gli impianti presenti nelle abitazioni, o nelle loro pertinenze, secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere mantenuti chiusi in sicurezza e secondo i principi di decoro. Inoltre, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso agli edifici e alle pertinenze degli stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 24 - Manutenzione di terreni

1. I terreni devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti da parte di chi ne ha la disponibilità, evitando accumuli di sterpaglie, allo scopo di prevenire il proliferare di animali o il verificarsi di incendi.

2. I proprietari di terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.

3. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, è fatto obbligo mantenere le siepi o piantagioni in modo che non fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo sulla pubblica via.

4. Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali in materia, qualora il proprietario volesse provvedere alla recinzione del fondo, le stesse devono essere realizzate con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica o privata.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 25 - Divieto di campeggio attendamenti e simili

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari, fuori dalle aree appositamente attrezzate o dai casi espressamente autorizzati.

2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

3. È vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle strutture appositamente dedicate.

4. La Polizia Locale è tenuta a garantire il rispetto della disposizione di cui al primo comma, con le modalità più opportune, anche richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di Polizia. Agli altri Servizi del Comune e a chiunque tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con gli organi di polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, la violazione delle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta salva la facoltà di

procedere al sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto.

Articolo 26 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. Nei locali destinati ad abitazione è vietata la permanenza di persone in numero superiore alla relativa capacità abitativa.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce "permanenza" la dimora, anche temporanea, di persone in un'abitazione, non qualificabile come mera ed occasionale visita di cortesia.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo:
 - si considera "adeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone rispetta i parametri indicati dagli articoli 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975.
 - si considera "inadeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone è in numero superiore ad 1 rispetto ai parametri indicati dall'articoli 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975.
 - si considera "sovraffollato" un alloggio in cui la permanenza di persone è in numero superiore a 2 rispetto ai parametri indicati dall'articoli 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975.

Superficie alloggio	ADEGUATO	INADEGUATO	SOVRAFFOLLATO
≥28MQ	1 persona	2 persone	> 2 persone
≥38MQ	2 persone	3 persone	> 3 persone
≥48MQ	3 persone	4 persone	> 4 persone
≥58MQ	4 persone	5 persone	> 5 persone
Per ogni 10 MQ	+ 1 persona	+ 1 persona	+ 1 persona

4. Sono esclusi dal computo i minori degli anni 14.
5. Salvo che il fatto non comporti pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00, in caso di alloggio "inadeguato" e da euro 100,00 ad euro 300,00 per ogni persona in soprannumero, in caso di alloggio "sovraffollato".
6. La Polizia Locale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'abitazione dalle persone eccedenti entro i sette giorni successivi. La predetta diffida va notificata anche al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza, si applica, nei confronti di tutte le persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.
7. Qualora dalla permanenza di persone in numero superiore ai parametri indicati dall'art. 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975, ovvero dalla tabella di cui sopra, derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, accertato dal competente Servizio dell'A.T.S. territoriale, il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, ordina lo sgombero dell'abitazione nonché il divieto di utilizzo fino a quando non sarà data prova dell'avvenuto ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, nonché dell'adeguatezza del numero delle persone presenti all'interno dell'abitazione.
8. Delle violazioni di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, risponde direttamente il titolare del rapporto di locazione o affitto, ovvero chiunque abbia di fatto la materiale disponibilità dell'abitazione. Il proprietario dell'abitazione è responsabile in solido con il trasgressore, a meno che non sia stato lo stesso proprietario a denunciare il sovraffollamento.
9. I criteri indicati nel presente articolo per la determinazione del numero di occupanti ritenuti adeguati per l'occupazione di ogni alloggio, dovrà essere utilizzato anche per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa di cui al D. Lgs. 286/1998 e DPR 394/1999.

Articolo 27 - Occupazione di altri locali a fini abitativi

1. Oltre a quanto disposto dalla disciplina edilizia, è vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi, ecc.) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità.
2. È fatto obbligo ai titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero a chiunque legittimamente disponga dell'immobile, di vigilare sul rispetto del divieto di cui al comma precedente, laddove la predetta violazione sia commessa da terzi.
3. Costituisce elemento istruttorio sufficiente per l'accertamento della violazione di cui ai commi precedenti la rilevazione da parte degli agenti accertatori nei predetti locali, di giacigli o attrezzature minimali, destinate a tal fine.
4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
5. La Polizia Locale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida i trasgressori a ripristinare le normali condizioni di utilizzo dei locali, entro e non oltre il termine di 48 ore. La diffida è inoltrata per iscritto al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza alla diffida, si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
6. Qualora dalla permanenza di persone nei locali di cui sopra derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi, accertato dal competente Servizio dell'A.T.S. territoriale, il Sindaco con propria Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000, ordina l'immediato ripristino delle condizioni igieniche.
7. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell'abitazione.

Articolo 28 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'emissione sonora dei dispositivi acustici antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso:
 - a) la durata continuativa di tre minuti;
 - b) un periodo massimo complessivo di emissione, compresi gli intervalli, di 15 minuti.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è possibile esporre all'esterno degli edifici e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo ovvero utilizzare altri accorgimenti idonei allo scopo.
3. Fatto salvo quanto previsto in materia dal codice della strada nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo ovvero ogni altro adempimento tecnico a cura di personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore.
4. In caso di assoluta necessità ovvero qualora le circostanze di tempo e di luogo lo rendano necessario, gli organi di polizia hanno facoltà di provvedere alla disattivazione dell'impianto antifurto, avvalendosi di personale dei Vigili del Fuoco ovvero di altro personale tecnico, con spese a carico del proprietario o conduttore dell'immobile.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 29 - Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento di attuazione dell'azzonamento acustico del Territorio Comunale, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
 - b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni amplificati e tali da recare disturbo o molestia, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
 - c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi e utensili di qualsiasi specie devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore e dei rumori entro limiti tali da non recare molestia o disturbo;
 - d) fermo restando i rispettivi regolamenti condominiali, all'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità della vita comune.
- d bis) il comune di Lissone riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, nei giardini, nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco, fatto salvo gli orari destinati al riposo delle persone, come stabiliti dai regolamenti condominiali.
- e) all'interno degli edifici condominiali in cui vige l'obbligo della nomina dell'amministratore, i comportamenti di cui alla precedente lettera d) sono oggetto dei rispettivi regolamenti condominiali e delle eventuali sanzioni private ivi previste.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione da euro 100,00 a euro 300,00.

3. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso d'inottemperanza all'ordine impartito si applica la sanzione da euro 150,00 a euro 450,00. Qualora il disturbo o la molestia viene arrecata a mezzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni ovvero rumori, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e in caso d'inottemperanza all'ordine impartito può procedere al loro sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa.

Articolo 30 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

1. Richiamando il D.lgs. 123/2015 s.m.i. è vietato fare esplodere o accendere artifici pirotecnici o similari, ad esclusione di quelli di Categoria F1 o F2 (ex art. 5 comma 1 D.lgs. 123/2015), in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in particolare in tutte le vie, piazze e aree pubbliche o dove transitano o siano presenti persone, salvo autorizzazioni rilasciate secondo le norme di legge.

2. Al fine di tutelare il riposo delle persone e la salute degli animali gli artifici pirotecnici di cui alle categorie F1 o F2, del D.lgs. 123/2015 s.m.i., possono essere esplosi a debita distanza da persone anziane e da animali. Per lo stesso motivo è vietato far esplodere petardi o artifici pirotecnici delle categorie citate in prossimità degli ospedali o dei luoghi di culto.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

Articolo 31 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, in particolare di pubblica sicurezza ed elettorale, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o a questo assimilati, deve darne avviso al Sindaco.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività sul territorio, per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima.

Capo IV – RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Articolo 32 – Ricomposizione dei conflitti e mediazione sociale

1. Il Comune, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale, intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti.
2. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
3. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Locale, che può avvalersi anche della collaborazione dei Servizi Sociali, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze.
4. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
5. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti conflittuali, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Articolo 33 - Educazione alla legalità

1. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel Regolamento. Ai sensi delle norme vigenti, il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Articolo 34 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, la Polizia Locale interviene, secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso d'interventi che derivino da grave situazioni di disagio sociale o perdita dei mezzi minimi di sussistenza in assenza di supporti parentali o amicali, gli organi di polizia potranno richiedere l'intervento congiunto di personale dei servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.
3. Ferme restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovino in altre situazioni previste dall'articolo 403 cod. civ., gli organi di polizia intervengono identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Ferme restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori in caso di minore di cittadinanza straniera, si procede secondo quanto previsto dal periodo precedente, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate.

4. Gli esercenti la potestà nei confronti dei minori affidati a strutture pubbliche quali asili nido, scuole dell'infanzia o delle scuole primarie hanno l'obbligo, al fine di evitare il protrarsi dell'orario di lavoro per il personale e l'aggravio dei costi a carico della struttura pubblica, di essere presenti al termine del servizio erogato e comunque all'orario previsto dalle strutture stesse per il riaffidamento dei minori da parte degli operatori scolastici. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale del fatto ed il recupero dei maggiori costi sostenuti da parte della pubblica amministrazione, l'inosservanza dell'obbligo suddetto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 nel caso in cui il ritardo risulti superiore a 60 minuti. Se le circostanze comportano la necessità da parte del dirigente scolastico o comunque del responsabile del plesso pubblico di ricorrere agli organi di polizia, a carico dell'esercente la potestà consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

Articolo 35 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e gli organi di polizia svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono attuando il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. La Polizia Locale ovvero gli altri organi di polizia, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutelano l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorrono alle iniziative volte ad assicurare il consenso e intervengono nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento al fine di contrastare comportamenti di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per sé stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro a locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico dei Vigili del Fuoco.

Articolo 36 – Sicurezza scolastica

1. Al fine di garantire un tragitto sicuro agli alunni delle scuole primarie, l'Amministrazione Comunale può istituire il "Piedibus", percorso con dei punti di raccolta dove gli alunni vengono presi in custodia da un "Responsabile Piedibus", identificabile con apposito segno distintivo, ed accompagnati presso il plesso scolastico di destinazione.
2. Il Responsabile Piedibus durante il tragitto ottempera la disciplina prevista dal Codice della Strada, e può, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, invitare i conducenti a fermarsi per fare passare tutti gli alunni accompagnati.
3. Al fine di garantire un accesso sicuro agli alunni delle scuole primarie, l'Amministrazione Comunale può nominare il "Nonno vigile", identificabile con apposito segno distintivo, che in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più prossimi ai plessi scolastici, può invitare i conducenti a fermarsi per fare passare gli alunni diretti alla scuola.
4. Si assume la qualifica di "Responsabile Piedibus" e di "Nonno vigile" solo a seguito di corso tenuto dalla Polizia Locale e di nomina da parte del Sindaco.
5. Qualora i conducenti dei veicoli non ottemperano all'invito del Responsabile Piedibus o del Nonno Vigile, di fermarsi per fare attraversare gli alunni, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00. Per queste violazioni la potestà di accertamento è di competenza della Polizia Locale, su segnalazione del Responsabile Piedibus o del Nonno Vigile.

Titolo III TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 37 - Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

1. Ogni occupazione dello spazio e dell'area pubblica, ovvero delle aree a essi assimilate, di seguito "suolo pubblico", deve essere oggetto di concessione da parte del Comune, ai sensi del vigente Regolamento Comunale.
2. Il concessionario deve adottare tutte le necessarie cautele, sia di giorno che di notte, in modo da non arrecare intralcio e pericolo, garantendo la conservazione delle condizioni di sicurezza con una costante vigilanza sull'oggetto della concessione.
3. Il concessionario è tenuto a mantenere il decoro e la pulizia dell'area in concessione. Nel caso in cui si tratti di occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche solo per la vendita di alimenti e bevande per asporto, il concessionario è tenuto a collocare un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata e a provvedere al corretto conferimento dei rifiuti raccolti.
4. Sul suolo pubblico è proibita ogni attività che ne deteriori la funzionalità o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché degli specifici regolamenti in materia di occupazione del suolo pubblico.
6. Salvo quanto previsto al comma precedente, le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 450,00.

Articolo 38 - Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

1. I proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei prefati luoghi, sono tenuti a mantenere le proprietà delle quali sono responsabili, evitando qualsiasi insudiciamento, od occupazione del suolo pubblico. In particolare, i soggetti di cui al periodo precedente devono provvedere alla manutenzione dei terreni, degli edifici e delle piante ivi insistenti, in modo da evitare l'insudiciamento del suolo pubblico mediante rami, foglie, terra, calcinacci e similari. I proprietari degli edifici debbono evitare l'insudiciamento del suolo dal guano di volatili, qualora dovesse interessare il passaggio pubblico in coincidenza dell'uscite pedonali e carraie.
2. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, senza ritardo e comunque entro e non oltre 12 ore dal momento in cui l'insudiciamento si è verificato, a provvedere a proprie spese alla pulizia del suolo pubblico, adottando tutte le cautele necessarie, in particolare curando la pulizia delle caditoie e delle cunette stradali. Nell'esecuzione di tali incombenze, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del codice della strada senza che sia necessario il rilascio di una formale autorizzazione.
3. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto già previsto dal codice della strada, mantenere gli alberi, le siepi, le piante di qualsiasi tipo, in modo da non determinare intralcio e pericolo per la circolazione sul suolo pubblico.
4. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, con il verbale di accertamento e contestazione viene intimata, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla notificazione o dalla contestazione del verbale, l'eliminazione dell'intralcio e del pericolo accertato.
5. In caso d'inosservanza degli obblighi di ripristino imposti, il Comune procede all'adempimento omesso, ponendo a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido tutte le spese sostenute.
6. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

7. La violazione di cui ai commi 3 e 5, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

Articolo 39 - Immissioni sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l'espulsione verso l'esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a 220 cm. Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia possibile rispettare l'altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo disporre ogni accorgimento affinché l'aria, il fumo o il vapore espulsi verso l'esterno non investano i passanti e non rechino loro nocimento o disagio.

2. Gli impianti di condizionamento dell'aria e ogni altro impianto non devono provocare il gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere. Ferme restando le prescrizioni e le sanzioni previste dal Regolamento edilizio, le tende e le strutture similari non possono essere aperte sul suolo pubblico a un'altezza inferiore a 220 cm.

3. È vietata qualsiasi attività che determini il gocciolamento di liquidi o la caduta di polvere, terra e materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, in particolare causata dai panni stesi, dall'annaffiamento delle piante, dalla pulizia delle vetrate, delle tende, ovvero di tappeti, etc.

4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

5. Salvo quanto disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l'adeguamento degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro il termine di 60 giorni.

Articolo 40 - Comportamenti in caso di gelate, neviccate o di grandinate

1. Nel caso di neviccate con persistenza della neve al suolo l'Amministrazione Comunale chiede la collaborazione degli amministratori dei condomini, dei proprietari e dei conduttori delle case, degli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, affinché provvedano allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio su dette aree.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose.

3. Nel caso di gelate, neviccate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della grandine e di ogni altra sostanza liquida o solida. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all'immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore alle tre ore, non è richiesta alcuna autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, a patto che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione.

4. Nel caso di neviccate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, bagnare il suolo pubblico.

5. Le violazioni al presente articolo (ad esclusione del comma 1) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 41 - Pulizia delle grondaie

1. Salvo quanto previsto in altri regolamenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
2. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 42 – Uso acqua potabile nel periodo estivo

1. Nel periodo da 1° luglio al 15 settembre di ogni anno è vietato utilizzare acqua potabile per irrigazione di orti e/o giardini, per lavare veicoli in genere e per qualsiasi altro uso non connesso al consumo domestico, alimentare ed igienico sanitario dalle ore 06,00 alle ore 20,00, salvo diverse determinazioni.
2. È sempre vietato lasciare acqua stagnante in recipienti o avvallamenti dei terreni al fine di prevenire la proliferazione di insetti.
2. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 43 - Pianta “ambrosia”

1. Come previsto dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 25522 del 23/03/1999 e s.m.i. i proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche sottostanti i piloni dell’alta tensione), i proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse, gli Amministratori di condominio, i conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie e ferroviarie, i Responsabili dei Settori Territorio, Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Monza e Brianza, i Responsabili delle linee ferroviarie esistenti sul territorio del Comune di Lissone, hanno l’obbligo di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza della pianta infestante denominata “Ambrosia”, nelle aree di loro pertinenza e di eseguire interventi di manutenzione e di pulizia delle aree di propria pertinenza prevedendo quantomeno due sfalci annuali, nei seguenti periodi:
 - 1° sfalcio nella terza decade di luglio;
 - 2° sfalcio nella terza decade di agosto;
2. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

TITOLO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 44 - Esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa in materia d'igiene, sanità, di prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere e ogni attività lavorativa devono essere effettuati garantendo adeguate condizioni d'incolumità pubblica, sicurezza urbana, decoro, nonché la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.
2. Gli orari di lavoro dei cantieri edili e di qualsiasi altro genere sono, dalle ore 7.00 - alle ore 19.00, tutti i giorni feriali. Deroghe o limitazioni possono essere disposte dall'Amministrazione Comunale, opportunamente motivate.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 45 - Artisti di strada e vendita delle opere del proprio ingegno

1. È vietato esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di artista di strada e di vendita delle opere del proprio ingegno, in contrasto con le disposizioni di cui ai commi seguenti. La Giunta Comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio ovvero sospendere le attività di cui al presente articolo.
2. L'attività di artista di strada consiste in espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, che si svolgono in spazi aperti al pubblico. Sono considerati artisti di strada i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, scultori di palloncini, writer, body artist, o similari. Nell'esercizio dell'attività di artista di strada non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione, essendo consentita esclusivamente una offerta "libera".
3. L'attività di vendita delle opere del proprio ingegno consiste nella vendita di oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. Non sono considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno, e pertanto sono soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, coloro che vendono o espongono per la vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
4. Le attività di cui ai commi precedenti, possono essere esercitate, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, tra le ore 9.00 e le 23.00; qualora determinino emissioni sonore di qualsiasi tipo, ancorché nei limiti di legge, possono essere esercitate tra le ore 9.00 e le 13.00, e tra le ore 15.00 e le 20.00. Non possono altresì essere esercitate su aree destinate ai pedoni di larghezza inferiore ai 5 metri, ed a meno di 100 metri lineari di distanza dai luoghi di culto e dai cimiteri, oltre che dagli ospedali o dai luoghi di cura, salvo prescrizioni specifiche inserite nell'autorizzazione. È vietato esercitare le attività di cui al comma 1, attirando il pubblico con richiami rumorosi e molesti.
5. Le attività di artista di strada e di vendita delle opere del proprio ingegno devono essere sempre esercitate nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia d'igiene; sono altresì soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. Non possono essere esercitate da minori di anni 14 né possono vedere l'impiego di animali.
5. Con provvedimento della Giunta Comunale, vengono stabiliti:
 - le località dove possono essere svolte le attività di artisti di strada e di vendita di opere del proprio ingegno;
 - la durata giornaliera e la periodicità massima di ciascuna attività;
 - i tempi di presentazione delle domande di autorizzazione;
 - i criteri di assegnazione delle postazioni, in presenza di una pluralità di domande;

- le prescrizioni e le cautele che debbono essere adottate nello svolgimento delle attività;
- l'individuazione del Settore dell'Amministrazione Comunale titolare del procedimento autorizzatorio;

6. Non sono considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, interpreti di sogni, giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi e simili, compresi coloro che vantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici prodotti, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

7. Chiunque esercita l'attività di artista di strada o di vendita delle opere del proprio ingegno senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la riduzione in pristino, dando atto della prescrizione nel verbale di contestazione della violazione. Qualora entro i successivi 30 minuti dalla contestazione della violazione non si provvede alla riduzione in pristino dell'area è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00, ed è altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Chiunque non ottemperi alla prescrizione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di artista di strada o di vendita delle opere del proprio ingegno cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Articolo 46 - Mestieri ambulanti,

1. Fatta salva la normativa di settore per il commercio su aree pubbliche, è consentito esercitare nell'ambito del territorio comunale i mestieri ambulanti purché:

- non comportino lo stazionamento in una località per un tempo superiore a 60 minuti;
- non comportino imbrattamento del suolo pubblico o situazioni di pericolo o di molestia per la cittadinanza.

2. Per esercente l'attività di mestiere ambulante s'intende il soggetto che svolge attività di lustrascarpe, ombrellai, arrotino e mestieri similari.

3. L'attività di mestiere ambulante, deve essere sempre esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia d'igiene; sono altresì soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune.

4. Chiunque svolge l'attività di mestiere ambulante violando le prescrizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Articolo 47 - Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali relative alla pubblicità, è consentita la distribuzione o il deposito per la libera acquisizione di oggetti quali volantini, pubblicità a mezzo stampa e forme similari di promozione, sul suolo pubblico, nei locali aperti al pubblico e fuori dalle carreggiate, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione.

2. Il volantinaggio, ove consentito, può essere effettuato solo con consegna a mano a persone fisiche. È vietato lasciare il materiale pubblicitario direttamente sulle soglie, sul parabrezza dei veicoli e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, qualora i proprietari degli edifici abbiano esposto cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccogliitore. Nei casi in cui non è vietato lasciare il materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, questo deve essere inserito in modo tale che possa essere prelevato solo dall'interno della cassetta o dello spazio condominiale.

4. Salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di occupazione di suolo pubblico e salvo specifica autorizzazione per casi di pubblica utilità, è vietato collocare su suolo pubblico contenitori, raccoglitori e similari per la distribuzione di materiale informativo e pubblicitario di qualsiasi tipo.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

6. Ove non sia possibile l'individuazione del trasgressore, della violazione risponde il titolare del messaggio pubblicizzato quale soggetto solidalmente obbligato.

Articolo 48 - Obbligo di vendita

1. Fatte salve le norme relative al commercio e in particolare la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte.

2. Qualora l'esercente esponga merce od oggetti non in vendita egli è tenuto a distinguere tale tipologia di merce da quella ordinariamente posta in vendita, mediante idonea informazione al pubblico.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

Articolo 49 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fermo restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici previsti dalla normativa vigente per gli esercizi commerciali e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo ai gestori di tali attività di mantenere in buono stato di uso, manutenzione e pulizia i servizi igienici a disposizione della clientela e consentirne altresì l'utilizzazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Articolo 50 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di occupazione di suolo pubblico, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo per i passanti e in particolare per l'utenza debole.

2. Alle rivendite di giornali o riviste è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti in adiacenza all'esercizio di vendita, nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada; tali supporti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e collocati in modo da non creare pericolo o intralcio.

3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno alle persone o alle cose.

4. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5. È vietato esporre merce od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Articolo 51 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti ed efficienti.

2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotarsi di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dall'animale stesso ed evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i conducenti di veicoli a trazione animale non devono recare danno o molestia all'animale stesso, ovvero alle persone e alle cose.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Articolo 52 - Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera

1. Le associazioni, i comitati, le fondazioni senza fini di lucro quali ora denominati Enti del Terzo settore (art. 4 del D.lgs. 117/2017), qualora operino raccolta di fondi su suolo pubblico o a uso pubblico, mediante questue, collette, o altre forme di adesione al perseguimento dell'oggetto statutario dell'associazione medesima, compresa la cessione di beni tramite offerta libera, devono presentare al Comune una comunicazione d'inizio attività firmata dal legale rappresentante, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:

- a) denominazione dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
- b) generalità della persona fisica responsabile dell'attività;
- c) generalità degli incaricati;
- d) data, orari e luogo dell'iniziativa;
- e) descrizione delle eventuali strumentazioni utilizzate per occupazione di suolo pubblico, comprensiva dell'indicazione del metraggio occorrente per l'iniziativa.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati e della registrazione dell'associazione negli speciali registri, se non già depositati agli atti del Comune per qualsiasi motivo;
- b) autodichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante attestante che si tratta di attività senza scopo di lucro, promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'attività istituzionale dell'associazione;
- c) tipologia dei prodotti che s'intendono eventualmente offrire al pubblico a offerta libera o meno.

3. L'attività di cui al comma 1 deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada ed è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune, ad eccezione di quando viene effettuata con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate tra le nove e le dodici e tra le quindici e le ventidue e, salvo specifica autorizzazione, non devono essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È comunque vietato esercitare le suddette attività con comportamenti molesti.

6. L'ente promotore deve munire ogni incaricato delle attività di raccolta fondi, di un tesserino contenente gli estremi dell'associazione, le generalità e la fotografia dell'incaricato e la firma del legale rappresentante. Il tesserino deve essere esposto in modo chiaramente visibile durante ogni fase dell'iniziativa.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 53 - Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, deve essere preceduta da una richiesta allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), con le modalità in questo stabilite.

2. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione

di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati;

3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i fusti degli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà;

4. È in ogni caso vietato utilizzare come supporti i rami degli alberi e i pali di illuminazione pubblica, nonché collocare ganci, attacchi ed elementi di sostegno in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

5. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi;

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti;

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

TITOLO V - SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 54 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni amministrative di cui al Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali del Comune, nonché ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi e agli articoli successivi e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge della Regione Lombardia, 8 dicembre 1983, n. 90.
2. La gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative ivi contenute e quelle previste dagli altri regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali è di competenza esclusiva della Polizia Locale, che la esercita secondo le disposizioni vigenti e in ragione della propria organizzazione interna.
3. Avverso i verbali contestati o notificati in conseguenza di violazioni previste e punite dal Regolamento, ovvero dagli altri regolamenti del Comune o dalle ordinanze, è ammessa la presentazione di scritti difensivi da indirizzare al Sindaco.
4. In tema di violazioni amministrative del presente Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, la competenza a ricevere il rapporto, valutare gli scritti difensivi, adottare l'eventuale ordinanza, disporre la notifica, gestire il relativo contenzioso e le procedure di riscossione coattiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali, è regolata per materia, e fa capo al Dirigente responsabile del Settore competente. La Giunta comunale, con propria delibera, può modificare le competenze.
5. Avverso le ordinanze che ingiungono il pagamento di sanzioni pecuniarie e/o dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie in conseguenza di violazioni previste e punite dal Regolamento, ovvero dagli altri regolamenti del Comune o dalle ordinanze sindacali, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Articolo 55 - Principio di specialità e concorso di norme

1. Quando una violazione dei regolamenti o delle ordinanze sia riferita ad altre norme, che perseguono lo stesso bene giuridico, si applica la sanzione prevista secondo un principio il principio di specialità. Non sussiste il principio di specialità quando, la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare o dall'ordinanza violata.

Articolo 56 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui del presente Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.
2. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi relativi al presente Regolamento, agli altri regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco.
3. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al comma 2, possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti.
4. I soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'attribuzione dei compiti loro

conferiti. Il documento deve essere esibito all'atto di ogni controllo finalizzato all'espletamento delle funzioni di accertamento e contestazione di cui ai commi precedenti. Sono esonerati da tale obbligo gli ufficiali e gli agenti quando indossano una divisa conforme all'ordinamento vigente.

Articolo 57 - Segnalazioni ed esposti

1. Chiunque intenda presentare segnalazioni o esposti relativamente a fatti o comportamenti ritenuti illeciti, può farlo depositandoli o inviandoli con qualsiasi mezzo idoneo, debitamente sottoscritti, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o tramite posta elettronica certificata.
2. Le segnalazioni o gli esposti anonimi saranno verificati a discrezione dell'ufficio competente, compatibilmente al carico di lavoro e in relazione alla gravità del fatto segnalato.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, chi effettua la segnalazione o l'esposto è consapevole che in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle persone interessate, adeguatamente motivata al fine di conoscere il contenuto e gli autori della segnalazione o dell'esposto, il Comune, è tenuto a fornire le informazioni richieste, dandone previa comunicazione ai controinteressati.

Capo II - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 58 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge, chiunque commette una violazione prevista dal presente regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di 25,00 euro e il massimo edittale di 500,00 euro.
2. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie, ove applicabili, e delle misure amministrative o ripristinatorie.
4. Qualora siano stati presentati scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, questi sono dichiarati inammissibili, in quanto il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria è estinto con il pagamento volontario.
5. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
6. Il pagamento, comprensivo delle spese di procedimento e notificazione, è validamente effettuato ed efficace ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria tramite uno dei mezzi indicati nel verbale di violazione. Non è ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore di tutto le violazioni al presente Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, salvo l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici.

Articolo 59 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate possono richiedere all'ufficio competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'ufficio competente tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3. La decisione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni mezzo previsto dalle disposizioni vigenti sulle notificazioni.

Articolo 60 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, l'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione determina l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, nel caso in cui queste siano note.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento, di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alla reiterazione generica.

4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato dalla legge.

Articolo 61 - Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi

1. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571.

2. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai soggetti competenti all'accertamento delle violazioni amministrative, nell'espletamento delle proprie funzioni è inoltre sempre possibile accedere nei pubblici esercizi, nei locali commerciali, nonché nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa e nelle loro pertinenze. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei predetti locali e nelle loro pertinenze, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzativo di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

4. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove erano esercitate le attività il cui titolo autorizzativo sia stato sospeso o revocato.

Articolo 62 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o di altre disposizioni regolamentari o di leggi e regolamenti statali, fatti salvi i procedimenti speciali, si renda necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento indicando il termine entro il quale il trasgressore o l'obbligato in solido dovranno provvedere, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

3. Qualora l'intimato rifiuti di attuare nel termine prescritto il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria euro 150,00 ad euro 450,00.

4. In caso di mancata ottemperanza è facoltà del Comune procedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'intimato.

Articolo 63 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – non immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o di altre disposizioni regolamentari o di leggi e regolamenti statali, fatti salvi i procedimenti speciali, si renda necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive e il ripristino o la rimozione non siano possibili nell'immediatezza o comunque non siano effettuabili nel termine prescritto, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore o all'obbligato in solito e invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio comunale competente, il quale emana un provvedimento di intimazione a provvedere, da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora l'intimato non provveda al ripristino o vi ottemperi oltre i termini previsti, esso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria euro 150,00 ad euro 450,00.
3. In caso di mancata ottemperanza è facoltà del Comune procedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'intimato.

Articolo 64 - Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi individuati per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie o dei provvedimenti amministrativi sia necessario un atto di un ente diverso dall'amministrazione che irroga la sanzione, questo trasmette l'ordinanza ingiunzione, divenuta eseguibile, a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che l'ha disposta.
5. Alla vigilanza sull'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie o dei provvedimenti amministrativi, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

Articolo 65 – Sanzioni alternative

1. Nel caso il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle presenti norme può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato e attinenti a questo, organizzate da strutture pubbliche competenti e previa espressa autorizzazione dell'esercente la patria potestà.

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 66 - Disposizione transitoria in materia di sanzioni pecuniarie

1. Nel caso di violazioni individuate dai regolamenti del Comune o dalle ordinanze del Sindaco che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie che non rispettano i limiti edittali individuati dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle more del loro adeguamento, si applicano il limite edittale minimo e/o il limite edittale massimo più vicini ai rispettivi limiti edittali minimi e massimi previsti dalla citata legge.
2. Se nei regolamenti del Comune o nelle ordinanze del Sindaco che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie non è previsto il minimo edittale e la sanzione in essi individuata non rispetta i limiti edittali dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria edittale più vicina a uno dei limiti edittali previsti dalla citata legge e comunque non inferiore a 75,00 euro.

Articolo 67 - Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini della gestione del procedimento sanzionatorio è effettuato nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 222 del 7 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 68 - Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio è esercitato nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Regolamento per il procedimento amministrativo, per il diritto di accesso e d'informazione e per la tutela della riservatezza dei dati personali eventualmente in vigore nell'ente.

Articolo 69 - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il preesistente Regolamento di Polizia Urbana approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con deliberazione n. 5368, del 27 luglio 1932. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari o ordinanza in contrasto con la presente normativa. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti locali

Il Presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 – Finalità e principi.....	2
Articolo 2 - Oggetto e applicazione.....	2
TITOLO II – SICUREZZA URBANA, INCOLUMITÀ PUBBLICA E DECORO.....	3
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 3 – Sicurezza Urbana.....	3
Articolo 4 – Civile Convivenza.....	3
Articolo 5 – Utilizzo del volontariato.....	3
Articolo 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune.....	3
Capo II - SICUREZZA URBANA.....	3
Articolo 7 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità.....	3
Articolo 8 - Misure a tutela della sicurezza urbana in particolari luoghi.....	3
Articolo 9 - Divieto di bivacco e accattonaggio.....	4
Articolo 10 – Prostituzione su suolo pubblico.....	4
Articolo 11 - Divieto di consumare bevande alcoliche.....	5
Articolo 12 - Vendita di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro.....	5
Articolo 13 - Interventi per contrastare l’abuso di alcol da parte di minorenni.....	5
Capo III – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA’ E DECORO.....	5
Articolo 14 - Misure a tutela della convivenza civile.....	5
Articolo 15 - Disciplina degli orari.....	6
Articolo 16 – Assentibilità di pubblici esercizi.....	7
Articolo 17 - Misure a tutela delle persone con ridotta mobilità.....	7
Articolo 18 - Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza.....	7
Articolo 19 - Tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica.....	9
Articolo 20 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia.....	9
Articolo 21 - Accensione fuochi, esalazioni moleste e nocive, ed utilizzo di barbecue su aree pubbliche.....	9
Articolo 22 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.....	9
Articolo 23 - Sicurezza degli edifici.....	10
Articolo 24 - Manutenzione di terreni.....	10
Articolo 25 - Divieto di campeggio attendamenti e simili.....	10
Articolo 26 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.....	11
Articolo 27 - Occupazione di altri locali a fini abitativi.....	12
Articolo 28 - Uso dei dispositivi antifurto.....	12
Articolo 29 - Divieto di suoni e schiamazzi.....	12

Articolo 30 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone	13
Articolo 31 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	13
Capo IV – RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE	14
Articolo 32 – Ricomposizione dei conflitti e mediazione sociale	14
Articolo 33 - Educazione alla legalità	14
Articolo 34 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori	14
Articolo 35 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori	15
Articolo 36 – Sicurezza scolastica	15
Titolo III TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO	16
Articolo 37 - Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati	16
Articolo 38 - Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati	16
Articolo 39 - Immissioni sul suolo pubblico	17
Articolo 40 - Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate	17
Articolo 41 - Pulizia delle grondaie	18
Articolo 42 – Uso acqua potabile nel periodo estivo	18
Articolo 43 - Pianta “ambrosia”	18
TITOLO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE	19
Articolo 44 - Esercizio dell'attività lavorativa	19
Articolo 45 - Artisti di strada e vendita delle opere del proprio ingegno	19
Articolo 46 - Mestieri ambulanti	20
Articolo 47 - Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa	20
Articolo 48 - Obbligo di vendita	21
Articolo 49 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande	21
Articolo 50 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada	21
Articolo 51 - Conduzione dei veicoli a trazione animale	21
Articolo 52 - Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera	22
Articolo 53 - Luminarie	22
TITOLO V - SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO	24
Capo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	24
Articolo 54 - Sistema sanzionatorio	24
Articolo 55 - Principio di specialità e concorso di norme	24
Articolo 56 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni	24
Articolo 57 - Segnalazioni ed esposti	25
Capo II - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	25

Articolo 58 - Sanzioni amministrative pecuniarie	25
Articolo 59 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	25
Articolo 60 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	26
Articolo 61 - Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi	26
Articolo 62 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – immediata attuabilità.....	26
Articolo 63 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – non immediata attuabilità 27	
Articolo 64 - Applicazione delle sanzioni accessorie	27
Articolo 65 – Sanzioni alternative	27
Capo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	27
Articolo 66 - Disposizione transitoria in materia di sanzioni pecuniarie.....	27
Articolo 67 - Trattamento dei dati	28
Articolo 68 - Accesso agli atti	28
Articolo 69 - Disposizioni finali e abrogazioni.....	28